



Comunicato stampa

Data: 13.12.2013

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa: il Consiglio federale avvia la consultazione

In futuro occorre aumentare notevolmente il numero dei contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte e sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la relativa revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. La revisione delle corrispondenti leggi federali permetterà di evitare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e quelle tassate secondo la procedura ordinaria nonché di garantire il rispetto degli impegni internazionali. La consultazione durerà fino al 21 marzo 2014.

Attualmente i lavoratori stranieri che vivono in Svizzera senza permesso di domicilio nonché i lavoratori dipendenti senza domicilio in Svizzera sono assoggettati all'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa. In linea di massima la procedura d'imposizione alla fonte ha dato buoni risultati e anche il Tribunale federale la ritiene oggettivamente sostenibile. Nella sentenza del 26 gennaio 2010 il Tribunale federale ha stabilito per la prima volta che in alcuni casi l'imposizione alla fonte viola l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso con l'UE. Concretamente i quasi residenti (ovvero i contribuenti tassati alla fonte senza domicilio in Svizzera che realizzano però gran parte dei loro proventi mondiali nel nostro Paese) hanno diritto alle stesse deduzioni riconosciute alle persone tassate in Svizzera secondo la procedura ordinaria. Per questo motivo sono necessari adeguamenti mirati del diritto federale.

Secondo il Consiglio federale la tassazione ordinaria ulteriore dovrebbe essere obbligatoria per le persone assoggettate all'imposta alla fonte qualora il loro reddito lordo superi un determinato importo. Questo importo dovrà essere fissato a un livello nettamente più basso di quello previsto nel diritto vigente. Attualmente la soglia per l'imposta federale diretta come pure per l'imposta cantonale e comunale (eccetto Cantone di Ginevra) è di 120 000 franchi all'anno. Inoltre, i contribuenti residenti assoggettati all'imposta alla fonte che conseguono un reddito lordo inferiore all'importo più basso da stabilire potranno in futuro richiedere una tassazione ordinaria. Anche i quasi residenti potranno fare richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore, se realizzano gran parte dei loro proventi mondiali in Svizzera. L'imposizione alla fonte verrà però mantenuta per tutte le categorie di persone interessate.

La garanzia della tassazione ordinaria ulteriore permette ai residenti e ai quasi residenti di beneficiare delle stesse possibilità di deduzione dei contribuenti tassati secondo la procedura

ordinaria. Per questo motivo si potrà rinunciare alle correzioni della tariffa effettuate finora nella prassi amministrativa. Oggi è possibile far valere solo in un secondo tempo deduzioni maggiori di quelle già considerate (ad es. le spese di viaggio) o deduzioni non considerate nella tariffa (ad es. i contributi al pilastro 3a). Di conseguenza, questo onere supplementare cadrà.

Imposizione alla fonte

All'imposta alla fonte sottostanno i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio (permesso C). I datori di lavoro sono tenuti a dedurre l'imposta dovuta dai loro lavoratori direttamente dallo stipendio. Lo stesso vale per i dimoranti settimanali e di breve durata che svolgono un'attività dipendente nel nostro Paese, nonché per le persone domiciliate all'estero che lavorano nel traffico internazionale. In linea di massima questa normativa è applicata anche ai frontalieri, ma il loro trattamento fiscale è disciplinato diversamente in accordi internazionali.

Nel 2010 in Svizzera circa 780 000 lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio sono stati tassati alla fonte, di cui circa 440 000 avevano domicilio o dimora fiscali in Svizzera (residenti) e circa 340 000 non avevano né domicilio né dimora fiscali in Svizzera (non residenti).

Nuovo disciplinamento secondo categorie di persone

1. Residenti:

i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio che vivono in Svizzera e il cui reddito lordo supera un determinato importo saranno sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. Questo importo dovrà essere fissato a un livello nettamente più basso di quello previsto nel diritto vigente. Tutti gli altri contribuenti residenti assoggettati all'imposta alla fonte possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore.

2. Quasi residenti:

le persone che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, realizzano gran parte dei loro proventi mondiali in Svizzera soddisfano le condizioni della cosiddetta «quasi residenza» e possono fare richiesta di tassazione ordinaria ulteriore.

3. Non residenti:

per tutti gli altri contribuenti non residenti l'imposta alla fonte riscossa sul reddito da attività lucrativa ha effetto liberatorio ed è quindi prelevata in luogo dell'imposta sul reddito secondo la procedura ordinaria.

Per ulteriori informazioni:

Lukas Schneider, collaboratore scientifico,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
tel. 031 322 72 51, Lukas.Schneider@estv.admin.ch

Dipartimento responsabile:

Dipartimento federale delle finanze DFF

Con il presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch è disponibile quanto segue:

- Documentazione relativa alla consultazione